



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

Allegato al D.R. n. 639 del 24/02/2017

## REGOLAMENTO DELLA MOBILITÀ INTERNA DI PROFESSORI E RICERCATORI E DEI CRITERI DI OMOGENEITÀ DISCIPLINARE DEI DIPARTIMENTI

### Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 5, dello Statuto, disciplina le modalità di espletamento, da parte dell'Università degli Studi di Torino, delle procedure relative alla mobilità dei professori e dei ricercatori di ruolo all'interno dell'Ateneo, a domanda degli interessati. Per i ricercatori di ruolo resta sempre valida la possibilità di utilizzare la normale procedura prevista per i trasferimenti.
2. Il presente Regolamento determina altresì, ai sensi dell'art. 50 comma 3 dello Statuto, i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.

### Art. 2 (Mobilità da un settore scientifico-disciplinare e/o concorsuale ad un altro)

1. Il professore o ricercatore può chiedere il passaggio da un settore concorsuale ad un altro ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro.  
La richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si chiede di essere inquadrato. L'istanza, corredata dal curriculum scientifico-didattico comprensivo dell'indicazione dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi tre anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento che la sottopone al Consiglio per la necessaria deliberazione in merito.
2. La delibera favorevole del Dipartimento deve adeguatamente motivare in ordine al possesso, da parte del docente, della qualificazione scientifica corrispondente al settore concorsuale e/o al settore scientifico-disciplinare in cui chiede di essere inquadrato. Sotto il profilo della programmazione dell'offerta formativa, il Consiglio di Dipartimento deve altresì esprimersi in merito alla sostenibilità della distribuzione del carico didattico nei due settori scientifico-disciplinari rispetto al successivo triennio accademico, tenuto conto dei requisiti minimi di docenza a livello di Dipartimento e di Ateneo.  
Nella delibera del Dipartimento sarà altresì espressamente considerata la tendenziale omogeneità disciplinare del Dipartimento stesso, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.
3. L'istanza di passaggio, unitamente alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento e al curriculum scientifico e didattico sono trasmessi al C.U.N., previa acquisizione del favorevole parere del Senato Accademico. Il nuovo inquadramento è disposto con Decreto del Rettore motivando l'eventuale difformità dal parere espresso dal CUN, ed è efficace dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione del provvedimento.  
Qualora il settore scientifico-disciplinare di nuovo inquadramento sia attribuito a più aree scientifico-formative di cui alla Tabella B dello Statuto di Ateneo, il docente effettua l'opzione per una delle aree di riferimento.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

## Art. 3

### (Mobilità all'interno dell'Ateneo)

1. La mobilità dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo da un Dipartimento all'altro dell'Ateneo, mantenendo lo stesso inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e disposta con decreto del Rettore.
2. La mobilità del personale docente fra Dipartimenti è condizionata dall'aderenza con il progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento di destinazione e alla salvaguardia degli obiettivi di didattica e di ricerca del Dipartimento cedente.
3. L'istanza di mobilità deve essere presentata dall'interessato al Dipartimento di destinazione e a quello di appartenenza.

Il Dipartimento di destinazione dovrà deliberare in merito all'aderenza della richiesta con il progetto scientifico-culturale e didattico, mentre il Dipartimento di appartenenza dovrà esprimersi in merito alla sostenibilità degli obiettivi di didattica e ricerca di cui al progetto scientifico culturale e didattico e al piano triennale del Dipartimento. *L'istanza completa delle relative delibere dovrà essere inoltrata dall'interessato entro il 31 marzo o entro il 1 settembre al Consiglio di Amministrazione, che dovrà deliberare in merito rispettivamente entro il mese di giugno o di dicembre del medesimo anno.*

Il Consiglio di Amministrazione nella sua attività istruttoria acquisirà il parere obbligatorio del Senato Accademico e l'eventuale valutazione delle Scuole interessate.

Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito alle proposte di compensazione tra i Dipartimenti interessati.

## Art. 4

### (Riassegnazione in caso di disattivazione di dipartimenti)

1. Nel caso in cui, per insufficiente numero di afferenti ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto debba essere effettuato lo scioglimento di un Dipartimento e comunque in caso di disattivazione di un Dipartimento, la riassegnazione di professori e ricercatori dovrà tenere conto dei criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento di cui al successivo articolo 6.
2. La proposta di passaggio ad altro Dipartimento dovrà essere presentata dal diretto interessato al Dipartimento di arrivo. Il Dipartimento si esprimerà entro 30 giorni. La proposta sarà presentata al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà previo parere del Senato Accademico.
3. Il passaggio ad altro Dipartimento avverrà con Decreto Rettoriale.

## Art. 5

### (Decorrenza dei provvedimenti di mobilità)

1. I provvedimenti di mobilità di cui al presente Regolamento hanno efficacia di norma a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il docente è tenuto a concludere gli impegni didattici presi nel Dipartimento di origine, relativi all'anno accademico in corso.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

## Art. 6

### **(Criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento)**

1. Il Dipartimento, redige il progetto scientifico-culturale e didattico che ne caratterizzerà l'indirizzo e l'attività. Il progetto deve essere corredato dall'elenco dei settori scientifico-disciplinari (o settori concorsuali) ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, nonché da una relazione dettagliata che ne giustifichi l'omogeneità. Inoltre nello stesso sono elencati i settori scientifico-disciplinari per i quali il dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è dipartimento di riferimento.
2. L'elenco dei settori omogenei può comprendere anche settori per i quali il dipartimento non ha personale e che ritiene importanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
3. Le chiamate di personale docente e ricercatore proposte dal Dipartimento devono essere conformi con il progetto del Dipartimento e avviate su settori scientifico-disciplinari contenuti nel progetto.
4. Il progetto scientifico-culturale e didattico è aggiornato ogni tre anni e, in tale occasione, l'elenco dei settori omogenei può essere modificato. Le variazioni dell'elenco dei settori devono essere motivate da una dettagliata relazione.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

Decreto Rettorale n. **639** del **21/02/2017**

**Oggetto: Modifica del "Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti".**

## IL RETTORE

**Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica" e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e s.m.i.;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;

**Visto** il D.R. n. 3618 del 07.06.2012 avente per oggetto il "Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti", modificato con D.R. n. 2758 del 27.07.2015 e con D.R. n. 2289 del 06.07.2016;

**Vista** la deliberazione del Senato Accademico n. 5/2017/V/1 del 14.02.2017 con la quale sono state approvate, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione n. 1/2017/IV/15 del 31.01.2017, le modifiche al "Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti";

**Valutato** ogni opportuno elemento;

## DECRETA

### Art. 1

Il "Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti" è modificato come nell'allegato testo.

### Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE  
(Prof. Giannaria AJANI)

NR